CONSORZIO ARTek

CONSORZIO STABILE

Note esplicative

Costituzione di un consorzio stabile

Come previsto agli artt. 34 comma 1 lett. c) e 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., affinché possa essere costituito un consorzio stabile è necessario che siano presenti i seguenti requisiti:

a. **il consorzio deve essere formato da almeno tre imprese consorziate;**
b. **tutte le imprese consorziate devono essere in possesso dell'attestazione SOA;**
c. **la durata del consorzio specificata nell'atto costitutivo non deve essere inferiore a 5 anni;**

Oltre a tali disposizioni inderogabili, il consorzio è disciplinato dagli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile.

Pertanto il consorzio, purché non in contrasto con la normativa sui lavori pubblici, può inserire nel proprio statuto clausole utili alla sua buona operatività, garantendo la partecipazione alla vita del consorzio a tutti i consorziati.

In particolare il Codice Civile prevede che:

- ❑ **il consorzio debba essere costituito con atto scritto;**
- ❑ **l'atto debba essere depositato entro 30 giorni per l'iscrizione presso l'Ufficio del registro delle imprese del Comune ove opererà il consorzio;**
- ❑ **tutti i contributi dei consorziati unitamente alla struttura d'impresa vadano a costituire il fondo consortile.**

Vantaggi conseguenti la costituzione del Consorzio Stabile

La costituzione di un Consorzio Stabile offre sia direttamente al consorzio che alle imprese consorziate molteplici vantaggi.

Di seguito ne elenchiamo i più pratici:

- **Il Consorzio Stabile ottiene la qualificazione SOA sulla base della somma delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Qualora tale somma si collochi almeno alla pari della metà dell'intervallo tra le classifiche indicate nel D.P.R. n. 207/2010, il consorzio ottiene la qualificazione nella classifica immediatamente superiore alla suddetta somma;**
- **Il consorzio una volta ottenuta la qualificazione, ha facoltà di fare eseguire i lavori assunti in appalto ad una delle imprese consorziate indicandone il nominativo in sede di offerta (art. 36 commi 2 e 5 D.Lgs. n. 163/2006; art. 94 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010);**
- **Il consorzio ha facoltà di fare eseguire i lavori assunti in appalto ad una delle imprese consorziate a prescindere dalla qualificazione posseduta dalle stesse, nel senso che all'impresa consorziata può essere assegnata l'esecuzione di lavori anche in categorie non indicate sulla propria Attestazione SOA o anche per importi superiori rispetto alle classifiche indicate sulla propria Attestazione SOA, con conseguente possibilità di ampliare la propria qualificazione;**
- **L'impresa consorziata mantiene la sua autonomia rispetto al consorzio stabile (art. 94, comma 3, D.P.R. n. 207/2010).**

Modalità operative del Consorzio Stabile

Il Consorzio Stabile può operare secondo due modalità:

1. **Attraverso le singole imprese consorziate dichiarando in occasione della partecipazione ad ogni singola gara, l' impresa che si occuperà dell'esecuzione dei lavori.**

In questo caso la singola impresa consorziata può trarre maggior vantaggio, in quanto come già anticipato, attraverso lo strumento del Consorzio Stabile esegue lavori di importo più elevato (o per categorie diverse) rispetto alla sua qualificazione; inoltre, ai fini dell'incremento della qualificazione come impresa singola, può avvalersi dell'intero importo dei lavori eseguiti.

1. **Attraverso l'attività della comune struttura di impresa.**

In tale ipotesi l'unico soggetto che trae vantaggio dell'attività svolta è il Consorzio Stabile.

Responsabilità nei confronti delle Stazioni Appaltanti

La responsabilità dei Consorzi Stabili e delle imprese consorziate nei confronti delle Stazioni Appaltanti, in caso di inadempimento durante l'esecuzione dei lavori, è disciplinata dalle seguenti norme:

a. **art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui: "Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la *responsabilità solidale* degli stessi nei confronti del soggetto appaltante ….."**

b. **art. 94, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, secondo cui: "I consorzi stabili …. Eseguono lavori con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la *responsabilità solidale* degli stessi nei confronti della stazione appaltante."**

Pertanto, entrambe tali disposizioni stabiliscono la possibilità di eseguire i lavori tramite il singolo consorziato, ma fanno salva la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti della Stazione Appaltante.

Conseguentemente, in sede processuale l'amministrazione ha pieno titolo per chiamare in giudizio il consorzio e le consorziate esecutrici dei lavori.

Responsabilità nei confronti dei fornitori

La responsabilità nei rapporti con i terzi, ad esempio fornitori, banche, dipendenti, ecc., è disciplinata dall''art. 2615 del Codice Civile.

A tal riguardo possono delinearsi le seguenti ipotesi:

1. **L'obbligazione viene assunta dal consorzio in nome proprio. In tale ipotesi i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.**
2. **L'obbligazione viene assunta dal consorzio in nome delle singole imprese consorziate. In tale ipotesi risponde l'impresa consorziata in nome della quale il consorzio ha agito. Inoltre in caso di insolvenza di quest'ultima, rispondono anche le restanti imprese consorziate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.**
3. **L'obbligazione viene assunta non dal consorzio ma direttamente dall'impresa consorziata esecutrice dei lavori. Per tale ipotesi soltanto quest'ultima è responsabile nei confronti del terzo.**

Ad ulteriore conforto rispetto alla limitazione della responsabilità dei consorziati, discorso a parte va fatto qualora il consorzio assuma la forma della società consortile a responsabilità limitata o per azioni.

Infatti in tale fattispecie si applicherà la normativa propria delle società di capitali, con tutte le prerogative e le limitazioni di responsabilità tipiche delle società di capitali, confinando del tutto la responsabilità del consorzio e dei consorziati al solo capitale sociale.

Divieti operanti nei confronti del Consorzio e delle imprese consorziate

Premesso che il comma 5 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, per le imprese, il divieto di partecipare a più di un consorzio stabile, lo stesso comma disciplina anche la contemporanea partecipazione alla medesima gara da parte del Consorzio Stabile e delle imprese consorziate secondo i criteri di seguito indicati:

a. **le imprese consorziate indicate dal Consorzio Stabile in sede di offerta quali future assegnatarie del lavoro non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti);**

b. **le imprese consorziate non indicate dal Consorzio Stabile in sede di offerta quali future assegnatarie del lavoro possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.**

Scioglimento del Consorzio

L'art. 94, comma 4, D.P.R. n. 207/2010 stabilisce che nel caso di scioglimento del consorzio, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a suo favore in quanto non assegnati in esecuzione ai consorziati; l'attribuzione dei requisiti avviene in proporzione all'apporto reso dai consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

L'art. 36 comma 2 - II parte del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, inoltre, che tali requisiti possano essere attribuiti ai singoli consorziati purché lo scioglimento avvenga prima dei sei anni dalla data di costituzione del consorzio.

Modifiche della compagine consortile e modifiche delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate

Durante la vita del Consorzio Stabile è possibile che, fermo restando il rispetto del numero minimo dei tre consorziati, avvengano variazioni della compagine consortile.

In tale ipotesi, qualora la variazione delle imprese consorziate incida negativamente sull'Attestazione di Qualificazione posseduta dal Consorzio Stabile, quest'ultimo è tenuto a darne immediatamente notizia alla SOA ai fini del ridimensionamento dell'Attestazione medesima.

Stesso principio vale in caso di variazioni di categorie e/o classifiche delle Attestazioni di Qualificazione possedute dalle imprese consorziate.

La qualificazione SOA

Affinché un Consorzio Stabile possa ottenere la Qualificazione SOA tutte le imprese partecipanti al Consorzio Stabile devono possedere l'Attestazione.

Il Consorzio ottiene la qualificazione sulla base delle Attestazioni SOA possedute dalle singole imprese consorziate e la ottiene per le categorie e le classifiche corrispondenti agli importi pari alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.

Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche previste dal D.P.R.207/2010, la qualificazione è acquisita nella classifica di importo inferiore o superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

Il Consorzio può essere formato sia da imprese con Qualificazione nella stessa categoria e sia da imprese con Qualificazioni in categorie diverse.

Direzione Tecnica

Circa la direzione tecnica, il Consorzio deve avere un proprio direttore tecnico, quindi imprese consorziate.

Progettazione e Costruzione - Certificazione di Qualità

Per poter ottenere l'Attestazione per Progettazione e Costruzione è sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.

Inoltre, le SOA possono riconoscere al Consorzio Stabile il possesso della Certificazione di Qualità qualora tale requisito sia in possesso del Consorzio oppure sia in possesso di almeno una delle imprese consorziate.

Qualificazione per importo illimitato (VIII Class.)

Per ottenere l'Attestazione nella classifica di importo illimitato (VIII cl.), è necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.

In alternativa è necessario che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per la classifica VII ed almeno due con classifica V, oppure che ve ne siano almeno tre per classifica VI.

Per le gare d'appalto dove viene richiesta l'Attestazione di qualificazione per la classifica "Illimitata", bisogna anche dimostrare una cifra d'affari pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, la cifra d'affari del consorzio stabile è pari alla somma di quelle possedute da tutte le imprese facenti parte del consorzio.

Le cifre d'affari devono essere riferite ai cinque esercizi per i quali risultano approvati, alla data di pubblicazione del bando, i relativi bilanci e/o documenti ufficiali.

In questo contesto il Consorzio Stabile è parecchio agevolato in quanto ha diritto ad un incremento percentuale della somma delle cifre d'affari delle imprese consorziate pari a:

- 20% per il 1° anno utile in ordine cronologico,
- 15% per il 2° anno,
- 10% per il 3°, 4° e 5° anno.

Validità dell'Attestato SOA

Anche il periodo di validità dell'Attestazione di qualificazione rilasciata al Consorzio Stabile è pari a cinque anni, con verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché del possesso dei requisiti di capacità strutturale, tenendo presente che per i Consorzi Stabili la verifica del possesso dei requisiti di capacità strutturale non può che essere il riscontro della permanenza nelle imprese consorziate delle qualificazioni che hanno consentito il rilascio dell'attestazione originaria.

Le qualificazioni successive alla prima possono essere attribuite con lo stesso metodo oppure con i requisiti propri del consorzio.

In ogni caso il consorzio, all'atto del contratto con la S.O.A., deve dichiarare se desidera usufruire dei propri requisiti o di quelli dei consorziati.

Variazioni

Nel caso di variazione di classifiche o di categorie sulle attestazioni possedute dalle singole imprese consorziate, o nel caso di variazione dei soggetti consorziati (fermo restando l'obbligo dell'impresa che intende consorziarsi di essere qualificata), corre l'obbligo per il Consorzio Stabile di richiedere l'adeguamento dell'Attestazione posseduta.

Corrispettivo spettante alla S.O.A.

Il Corrispettivo spettante alla S.O.A. Per la qualificazione del Consorzio Stabile è pari al 50% del Corrispettivo Base calcolato mediante l'applicazione della seguente formula (di cui all'Allegato C - parte I al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207):

P = [C / 12.500 + (2 x N + 8) x 413,16] x 1,0413 x R

Dove

C = Importo complessivo in Euro delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione

R = Coefficiente ISTAT da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

CONSORZIO ARTek

Consorzio Stabile Artek

Via Giuseppe Scarabelli, 6

00157 Roma

P. IVA 11533421001

Tel. +39 06-4513123 Fax +39 06-25496491

Sito web: www.consorzioartek.it – Pec: consorzio-artek@pec.it